

VERBALE DI ACCORDO FRA:
RFI SPA
DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE ROMA
E
OO.SS. FILT-FIT-UILT-UGL-FAST-ORSA DELLA REGIONE LAZIO
RSU 18 - ROMA INFRASTRUTTURA

La RSU 18 si dichiara validamente costituita e rappresentata.

La Direzione nel corso dell'incontro ha consegnato ed illustrato alle OO.SS./RSU il Piano di Attività per l'esercizio 2010. Le OO.SS./RSU valuteranno quanto consegnato dalla Società e richiedono un successivo incontro in merito.


Le parti convengono sulla necessità di ridurre il riposo giornaliero in caso di prestazione mattina/notte ad 8 ore consecutive fermo restando la misura minima di 11 ore medie dello stesso riposo tra due riposi settimanali. In particolare:

- **Ambito di applicazione:** Reparti Compartimentali (GOT) ed UT Nodo, Sud-Est e Nord-Ovest, Rep.Comp.le IS (Tecnologie)
- **Periodo di validità:** 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010
- **Lavorazioni ordinarie e programmate:** si intendono le attività di manutenzione ciclica (riferite a OdL tipo 211/212), attività correttiva (OdL tipo 100), attività su condizione (OdL tipo 221/222), attività di verifica legge (OdL tipo 240), attività internalizzate di manutenzione straordinaria ad eccezione degli interventi complessi (rinnovo di interi deviatori e cambio filo a mezzo di treno tesatore) e piccoli interventi migliorativi di adeguamento (OdL tipo 300/400).
- **Prestazioni notturne:** (7 ore e 12 minuti comprensivi dei tempi di spostamento dal luogo di raduno abituale a quello dell'intervento). Al personale interessato dalla riduzione ad 8 ore consecutive del riposo giornaliero in presenza di prestazione mattina/notte:
 - sarà garantita, su richiesta del singolo lavoratore, adeguata sistemazione logistica, secondo quanto previsto al penultimo capoverso del punto 5 dell'accordo nazionale del 21 maggio 2004; La Direzione precisa che, nel periodo utile all'organizzazione del reticolo logistico necessario per garantire quanto sopra, i lavoratori saranno svincolati da ulteriori attività lavorative al termine della pausa refezione. Qualora sia prevista una successiva prestazione notturna la pausa pasto giornaliera non potrà avere inizio oltre le ore 12.30.
 - al solo fine di garantire il riposo minimo anzi indicato la somma delle due prestazioni (diurna e notturna) sarà considerata equivalente a 14,24 ore, garantendo la fruizione del pasto nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mense aziendali; ove ciò non fosse possibile, agli stessi sarà garantita la fruizione del pasto mediante erogazione di Ticket Restaurant.

Le parti convengono di incontrarsi per una verifica dell'applicazione del presente accordo entro il mese di giugno 2010.

Roma, 18 febbraio 2010

per RFI SpA



per OO.SS. Regionali

FILTECUIL
FIT
UILT-UIL
O.R.S.A.
UGL. TRASP.
FAST
per la RSU 18

